

7.1 INTRODUZIONE E CONTESTO

Il capitolo VIII della *Regola bollata*¹ delinea in maniera assai concisa gli aspetti più essenziali relativi a due componenti costitutive della struttura organizzativa della Fraternità: il *ministro e servo generale* e il *Capitolo generale*.

L'avvio del capitolo dichiara immediatamente l'obbligo che uno tra i frati sia eletto *ministro e servo generale* e che tutti siano tenuti fermamente a obbedirgli. Va subito detto che l'espressione utilizzata nella *Regola* per riferirsi a questa figura di governo non è del tutto nuova. Il titolo di *ministro* si trovava già in uso presso i Trinitari e compare nella loro Regola, approvata da Innocenzo III nel 1198. Nuova, invece, è l'associazione dei due termini *ministro e servo*, utilizzata in precedenza da Francesco nella *Regola non bollata*².

Per quanto riguarda la durata dell'incarico, si ritiene comunemente che il generale eletto fosse tenuto ad esercitare la sua attività di governo finché fosse rimasto in vita. In realtà nei primi decenni di storia francescana accadde che Francesco stesso rinunciò a guidare istituzionalmente l'Ordine e affidò tale compito a Pietro Cattani, il quale morì dopo pochi mesi; quindi alla testa dell'Ordine venne posto frate Elia da Cortona. Ma finché il Santo fu in vita, questi funsero da vicari dell'Ordine, mentre Francesco rimase il punto di riferimento indiscusso, infatti a lui si rivolge il papa attraverso la bolla di approvazione della *Regola*³.

Dopo qualche anno Elia non viene ritenuto idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, pertanto attraverso la mediazione del papa fu nominato Alberto da Pisa, che morì però l'anno seguente. A lui succedette Aimone da Faversham, morto dopo soli tre anni di generalato; quindi Crescenzo da Jesi, già in età avanzata e di salute cagionevole, depresso nel Capitolo del 1247 e sostituito con Giovanni da Parma, costretto a dimettersi dal papa perché ammiratore e promulgatore delle dottrine di Gioacchino da Fiore⁴. Infine nel 1247 il Capitolo generale elesse Bonaventura da Bagnoregio, che guidò l'Ordine fino alla sua elezione a Cardinale nel 1273, quando rassegnò le dimissioni.

Complessivamente, per ciò che riguarda la durata dell'incarico di ministro generale, se si guarda al primo cinquantennio successivo alla morte di Francesco si può dunque dire

¹ Rb VIII, 1-5: FF 96-97.

² Rnb IV, 2: FF 13.

³ Anche se l'Assisiense, dal suo punto di vista, fosse seriamente convinto di non rivestire più il ruolo di ministro generale (LOrd 2: FF 215; 2Test 33: FF 126).

⁴ Gioacchino divideva la storia dell'umanità in tre età: l'Età del Padre, l'Età del Figlio e, infine, l'età dello Spirito Santo. La Chiesa lo scomunicò e le sue dottrine furono condannate dal Concilio Lateranense del 1215.

che non vi fosse una scadenza temporale prestabilita; soltanto alcuni di coloro i quali furono chiamati alla guida dell'Ordine morirono durante il periodo in cui esercitavano il loro ufficio, mentre più frequentemente si sono verificati casi di dimissioni, talvolta imposte contro la volontà dell'interessato, in altri casi rassegnate volontariamente dal ministro stesso, sebbene a seguito di sollecitazioni esterne.

Per quanto riguarda il termine *Capitolo*, può essere fatto risalire all'uso monastico benedettino di riunirsi dopo la preghiera dell'Ora Prima per dare lettura appunto ad un *capitolo* della *Regola*. È tuttavia con la forma di governo messa a punto dai monaci cistercensi che il Capitolo generale viene formalmente adottato come vera e propria istituzione, verso il 1165. Quando, nel 1215, verrà celebrato il Concilio Lateranense IV, l'obbligo dei Capitoli generali sarà esteso anche a tutte quelle famiglie monastiche che anteriormente non prevedevano formalmente tali raduni assembleari.

Per la storia francescana, la necessità di incontri fraterni è apparsa sin da subito un elemento essenziale e irrinunciabile per la *forma vitae* prospettata da Francesco. Non è certo quando fu celebrato il primo Capitolo, ma ad ogni modo quelli celebrati fino al 1217 sono da considerarsi tutti come veri e propri Capitoli generali, perché esprimono la totalità della Fraternità, raccolta attorno al suo unico ministro generale. Quello stesso anno il Capitolo generale decise la suddivisione dell'Ordine in Province a motivo della rapida crescita dei frati, aspetto che richiese un tipo di organizzazione che fosse in grado di garantire una più adeguata funzione di governo; a ciascuna delle Province venne così preposto un ministro. Il Capitolo generale si trasformò pertanto da Capitolo di tutta la fraternità a Capitolo di tutti i ministri.

La struttura governativa dell'Ordine, codificata nel capitolo VIII della *Regola*, appare decisamente centralizzata e fino al 1239 si può parlare di un governo assoluto da parte del ministro generale; infatti il mezzo del quale poteva servirsi l'Ordine per stroncare gli eventuali abusi della suprema autorità, restava annullato, essendo la convocazione del capitolo di esclusivo arbitrio del generale medesimo. Prima di quella data, il ministro generale nominava i provinciali, i quali non venivano eletti dai frati, e decideva l'appartenenza di questi ultimi alle diverse Province. Soltanto dopo la deposizione di frate Elia, nel 1239, l'Ordine si diede una regolamentazione che rimediasse a tale forma decisamente accentrata. L'autorità del ministro generale sarà limitata in avvenire dal Capitolo generale, suprema

autorità dell'Ordine, e dalle Costituzioni generali. Non potrà più nominare né deporre da solo i ministri provinciali. Gli si riservava l'autorità di convocare il capitolo generale nel luogo di suo piacimento, di vegliare sull'osservanza delle Costituzioni, di visitare l'Ordine personalmente o tramite visitatori designati ogni triennio dal capitolo.

7.2 DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO GENERALE DI QUESTA FRATERNITÀ E DEL CAPITOLO DI PENTECOSTE

¹ Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di questa Religione come ministro generale e servo di tutta la fraternità e siano tenuti fermamente ad obbedirgli.

² Alla sua morte, l'elezione del successore sia fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel capitolo di Pentecoste, nel quale i ministri provinciali siano tenuti sempre a radunarsi insieme, dovunque sarà stabilito dal ministro generale;³ e questo, una volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, così come dal predetto ministro sarà ordinato.

⁴ E se talora alla totalità dei ministri provinciali e dei custodi apparisse chiaro che detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i predetti frati, ai quali è demandata l'elezione, siano tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come custode.⁵ Dopo il capitolo di Pentecoste, i singoli ministri e custodi, se vorranno e lo crederanno opportuno, possano nello stesso anno, nelle loro custodie, convocare una volta i loro frati a capitolo.

La fonte del nostro testo è il capitolo XVIII della Rnb⁵, riservato alla regolamentazione di *Come i ministri devono radunarsi insieme*:

¹ Ogni anno ciascun ministro possa riunirsi con i suoi frati, ovunque piaccia a loro, nella festa di san Michele arcangelo, per trattare delle cose che riguardano Dio. ² Ma tutti i ministri, che sono nelle regioni d'oltremare e d'oltralpe, vengano una volta ogni tre anni, e gli altri ministri una volta all'anno, al capitolo di Pentecoste presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola, a meno che dal ministro e servo di tutta la fraternità non sia stato ordinato diversamente.

⁵ Rnb XVIII, 1-2: FF 50.

Il confronto sinottico tra questo capitolo e il nostro permette di evidenziare come i due testi rappresentino l'unico caso in cui si assiste ad un processo di crescita testuale da parte della redazione della Rb sul materiale assunto dalla Rnb. E tale processo testuale rispecchia e testimonia un parallelo processo della fraternità che nella rielaborazione della Rb sente il bisogno di ampliare e specificare un materiale che nella Rnb aveva ricevuto ancora una soluzione parziale e insicura.

Passando in rassegna il nostro testo, ciò che viene in primo luogo comandata è l'opportunità che i frati si diano un *ministro generale e servo*, al quale tutti dovranno sottostare in ferma obbedienza. Si passa poi a considerare il Capitolo generale, ma soltanto limitatamente al suo compito di provvedere ad eleggere il ministro generale alla sua morte; è in tale contesto che viene dichiarata l'opportunità dell'assemblea generale, costituita dai ministri provinciali e dai custodi, lasciando al ministro generale la facoltà di scegliere sia il luogo in cui convenire, sia la scansione temporale con cui dev'essere celebrato il Capitolo stesso: ogni tre anni, oppure, come gli sembrerà opportuno, a scadenza maggiore o minore.

L'attenzione torna poi a focalizzarsi sulla figura del ministro generale, presentando la possibilità di destituirlo dal suo ufficio di governo nel caso in cui egli fosse valutato, da parte dei ministri provinciali e dai custodi, non *sufficiente* per adempiere in maniera adeguata il suo incarico. Il capitolo si conclude dando la facoltà ai singoli ministri e custodi di radunare i frati delle loro giurisdizioni dopo Pentecoste, successivamente alla conclusione del Capitolo generale, ogniqualvolta esso venga celebrato.

Rispetto alla normativa di Rnb, il rilievo predominante pare sia dato al ministro generale, poi al Capitolo. Quest'ultimo sembra in effetti essere sollecitato unicamente per rapporto all'esigenza di garantire alla Fraternità un ministro generale; nient'altro viene qui ulteriormente esplicitato circa i compiti dell'assemblea capitolare e gli ambiti di comunicazione e confronto possibili al suo interno. Se questo è quanto emerge dal tessuto compositivo del testo, occorre in ogni caso sottolineare che la possibilità di deporre il ministro generale in carica e di procedere a una nuova elezione conferisce di fatto ai frati capitolari, ministri e custodi, un peso decisivo in rapporto all'autorità di governo.

Ministro e servo, come già detto sopra, costituisce un'espressione nuova soltanto in parte; tuttavia l'aggiunta della parola *servo* a *ministro* accentua maggiormente l'inclinazione

al servizio che dovrebbe connotare l'ufficio di questa figura di governo⁶. Il frate ministro che è stato posto al di sopra di tutti gli altri, vive un servizio temporaneo a favore di tutta la Fraternità, caratterizzato da un atteggiamento di espropriazione radicale. Il *ministro e servo generale*, chiamato a vivere un legame di obbedienza nei confronti del papa, convoca l'assemblea capitolare generale e stabilisce sia il luogo che il tempo preciso in cui essa debba tenersi, al servizio e alla comune utilità dei frati. Stando alla Rb non si possono evidenziare altri compiti connessi con l'autorità di governo del *ministro e servo generale*; altre facoltà sono di pertinenza dei ministri provinciali, così come si possono evidenziare alcune attenzioni concrete che i ministri debbono avere nei confronti dei frati: attenzioni che, probabilmente, accomunano i ministri sia generali che provinciali. Il Santo raccomanda loro di prendersi cura sollecita, così come sembrerà opportuno sulla base delle effettive necessità, dei frati ammalati⁷; di visitare e ammonire i frati che sono loro sottomessi, eventualmente correggendoli con umiltà e carità, evitando di comandare qualcosa che sia contrario all'anima e alla *Regola*⁸; di mostrarsi accoglienti e familiari nei confronti di quei frati che si recheranno presso di loro per esprimere la propria situazione di impossibilità nell'osservare la *Regola secondo lo Spirito*⁹; di ammettere coloro che domandano di *intraprendere questa vita*¹⁰; di imporre la penitenza con misericordia a quei frati che avranno fatto ricorso a loro al fine di ricevere il perdono dei peccati per i quali ciò è stato ordinato e se tuttavia non sono sacerdoti, la faranno imporre da parte di altri sacerdoti dell'Ordine¹¹; di concedere ai frati che riterranno idonei il permesso di andare *tra i saraceni e tra gli altri infedeli*¹².

⁶ Il significato che l'Assisiense attribuisce all'ufficio di *ministro e servo* affonda le sue radici nella citazione evangelica di Mt 20,28: "Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti", e trova delle esplicitazioni in due passi della Regola non bollata (Rnb IV, 6: FF 14; VI 10-12: FF 19), in uno della Regola bollata (Rb X, 5-6: FF 102) e nell'Ammonizione IV (Am IV, 3: FF 152).

⁷ Rb IV, 2: FF 87.

⁸ Rb X, 1: FF 100.

⁹ Rb X, 4-5: FF 102.

¹⁰ Rb II, 1-10: FF 77-79.

¹¹ Rb VII, 1-2: FF 93-94.

¹² Rb XII, 1-2: FF 107.

7.3 CONCLUSIONI E ATTUALIZZAZIONI

In un contesto come l'attuale, nel quale assai di frequente vengono denunciate le inclinazioni di impronta autoreferenziale da parte dei diversi soggetti, è particolarmente utile tornare ad evidenziare il valore che Francesco conferisce nel suo complesso all'obbedire. In forza di questa fondamentale disposizione, che per l'Assisiense è costitutiva di una forma di vita che intenda abbracciare il Vangelo, andrà sempre riscoperta la necessità di sapersi volontariamente riferire anche ad altro che non siano le proprie convinzioni o voleri allorché si debba prendere una decisione, compiere una scelta, orientarsi verso un preciso comportamento.

Il fermo comando dell'obbedienza comporta dunque la disponibilità dei frati ad assumere nella loro esistenza tutto il rischio connesso con la rinuncia ad essere unici referenti per le proprie risoluzioni, di abdicare alla tentazione di voler ricavare tutto da sé e invece aprirsi all'eventualità di apporti che possano giungere ad influenzare e modificare quanto, di per se stessi, si sarebbe già disposto; in definitiva, a lasciarsi intercettare e addirittura formare, da una parola o da un evento che arriva "da fuori".

Il volere proprio, relativizzato al volere altrui, bene manifesta l'attitudine raccomandata dal Signore di "rinnegare se stessi"¹³; tale "rinneamento" appartiene intimamente alla qualità cristiana del vivere e certamente alla forma di vita promessa dal frate¹⁴. Ciò che è richiesto, dunque, è che ci si sappia fidare della mediazione con cui Dio manifesta il suo volere, più di quanto non spingerebbe a fare la propria intenzione, in un certo modo spontaneo e con più facilità, a monte di ogni confronto con l'altro. Spesso tale confronto apparirà difficile, in quanto richiede di saper rinunciare all'immediatezza del proprio intuire e di decidersi per una porta più stretta¹⁵, quella costituita dalla mediazione che domanda obbedienza. Significativo è il fatto che rinnegare se stessi, abbandonare la propria volontà per fare la volontà di un altro, dai Vangeli sia posto in connessione stretta con la passione del Signore: un Cristo obbediente¹⁶ fino alla morte di croce¹⁷, che si ciba della volontà del Padre suo¹⁸.

¹³ Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 9,23.

¹⁴ Cfr. Rb X, 2: FF 101.

¹⁵ Cfr. Mt 7,13.

¹⁶ Mt 26,42; Mc 14,36; Lc 22,41-42.

¹⁷ Fil 2,5-8.

¹⁸ Gv 4,34.

Non una via facile, ma votata al dono di sé mediante l'obbedienza ad altri è quella che i frati debbono percorrere, soprattutto quando il contesto attuale bolla come poco convincente la strana necessità del sacrificio. La diffusa mentalità efficientista e tecnocratica pare conferire credibilità soltanto a ciò che immediatamente produce e sin da subito funziona. Laddove, invece, non vi sia la possibilità di una misurazione quasi immediata dei risultati ottenuti e, soprattutto, qualora siano richiesti un certo sforzo e la pazienza dell'attesa, spesso l'impresa viene troppo precipitosamente dichiarata inutile, se non addirittura fallimentare. Le possibilità vitali connesse con il "patire obbedienza", in realtà, mostrano tutta la vitalità racchiusa nei percorsi di chi sa consegnarsi fiduciosamente all'altro. A questo proposito possiamo citare un passaggio della Lettera agli Ebrei, dove appare chiaro il legame stretto con l'esperienza del patire, da cui scaturisce il frutto dell'obbedienza: lo stesso Signore Gesù "pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti quelli che gli obbediscono"¹⁹. Il Figlio impara a dire il suo sì al Padre assumendo pienamente il rischio di un abbandono difficile, e tale adesione ricade a beneficio di salvezza su tutti coloro che sapranno adeguatamente reinterpretare nella loro esistenza questa obbedienza.

Nelle *Costituzioni* dei frati minori c'è un invito esplicito: "Tutti i frati debbono speciale obbedienza e riverenza al Ministro generale, legittimo successore di san Francesco, per il bene della Chiesa e dell'Ordine, come segno di unità e di comunione di tutta la Fraternità"²⁰. Al ministro generale le *Costituzioni* attribuiscono il compito di visitare i frati nelle varie giurisdizioni: tali visite siano compiute "fraternamente per favorire e rafforzare lo spirito francescano"²¹.

L'identità evocata dal nome attribuito a colui che sta a capo dell'Ordine evidenzia come il *ministro* e *servo* generale debba fundamentalmente sapersi proporre quale espressione di una Fraternità di cui si pone a servizio. L'obbedienza richiesta anche da parte del ministro generale offre a lui stesso la possibilità di mettere in atto l'arte difficile e coraggiosa di interpretare le nuove domande che possono nascere anche presso i frati²².

¹⁹ Eb 5,8-9.

²⁰ *Costituzioni Generali dell'Ordine dei Frati Minori*, art. 7, §2.

²¹ *Cost. OFM*, art. 199.

²² A tal riguardo potrebbe essere opportuno chiedersi se il rischio di soggettivismo che si può manifestare in ragione delle iniziative dei singoli frati non possa verificarsi in misura inversamente proporzionale alla capacità del ministro di mantenersi autenticamente in ascolto.

L'obbligo di radunarsi insieme da parte dei ministri provinciali e dei custodi, nonché l'eventuale opportunità di convocare i frati anche nell'ambito delle singole Province, consente di evidenziare come nella *forma vitae* francescana, assuma un rilievo consistente l'idea di una compartecipazione di carattere il più possibile comunitario nell'individuare e definire le linee di fondo da seguire in concreto per attuare in maniera compiuta la volontà di Dio all'interno dell'Ordine. Di fatto, il Capitolo generale dei frati assume anche nell'attuale legislazione francescana un peso di primo piano: "l'autorità suprema dell'Ordine risiede nel Capitolo generale"²³ che "deve essere un segno autentico della comunione fraterna di tutto l'Ordine"²⁴ e viene convocato dal ministro generale e "celebrato ogni sei anni, nel tempo di Pentecoste"²⁵. Il compito che concordemente viene attribuito al Capitolo è innanzitutto quello di eleggere il ministro generale²⁶.

Le assemblee capitolarie, in quanto suprema autorità dell'Ordine, dovrebbero di per sé poter manifestare il peso più determinante per ciò che concerne il governo della Fraternità. Se, come nel caso del *ministro* e *servo*, l'autorità va intesa eminentemente come disposizione al servizio, quanto spetta al Capitolo generale consisterà soprattutto nel tentativo di individuare comunitariamente le vie dello Spirito al fine di dare concreta espressione alla *Regola*.

La prassi capitolare attesta in maniera implicita come possa essere più evangelicamente eloquente l'ottenimento di risultati più "bassi", ma corali, rispetto ad esiti di governo che potrebbero essere immediatamente più efficienti perché raggiunti evitando la fatica del confronto interpersonale. Il fatto di attribuire ad un organismo comunitario il compito di guidare il cammino di un Ordine dovrebbe mettere in luce come la responsabilità di discernere strade evangeliche riguardi veramente tutti²⁷.

²³ Cost. OFM, art. 173.

²⁴ Cost. OFM, art. 188.

²⁵ Cost. OFM, art. 190.

²⁶ Cost. OFM, art. 188.

²⁷ Per la stesura di questa dispensa ho fatto riferimento al seguente testo: ANTONIO RAMINA, *La carità dell'obbedienza*, in *La Regola di frate Francesco: Eredità e sfida*, a cura di PIETRO MARANESI e FELICE ACCROCCA, EFR, Padova 2012, pp. 433-470.